

TRIBUNALE VENEZIA

8 MARZO 2006

GIUDICE: SIMONE

PARTI: CHINELLATO

*(avv. Martellato)*

BIANCHIN, SCALFARI, GRUPPO

EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.

*(avv. ti Ripa di Meana,  
Vacchini, Vianello)*

**Diffamazione a mezzo stampa • Art. 11 L. 47/48**  
**• Responsabilità solidale dell'editore o del proprietario della testata**  
**• Presupposti • Fattispecie**  
**• Condanna generica in sede penale**

*Affinché sia affermata la responsabilità dell'editore ai sensi dell'art. 11 L. 47/48 è sufficiente che si sia al cospetto di un fatto di reato commesso col mezzo della stampa, tanto più che l'accertamento del fatto di reato, nell'ambito della valutazione incidentale in sede civile, deve essere fatta in astratto e non in concreto.*

**Diffamazione a mezzo stampa • Risarcimento del danno • Liquidazione**  
**• Criteri • Moltiplicazione di un coefficiente per il numero di copie vendute**

*In caso di diffamazione a mezzo stampa la quantificazione del danno morale subito dal diffamato può effettuarsi attraverso la moltiplicazione di un coefficiente, ricavabile in base al prezzo del quotidiano al momento della diffusione della notizia e alla intensità dell'offesa, per il numero presunto dei lettori, calcolabile sulla verosimile premessa che ogni copia di giornale venduta possa essere letta da quattro persone.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con l'atto di citazione in epigrafe indicato Giovanni Chinellato conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia Roberto Bianchin, Eugenio Scalfari e il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. per sentir pronunciare sentenza di condanna al pagamento della somma di € 50.000, o quella diversa di giustizia, a titolo di risarcimento danni: patrimoniale, morale e biologico.

Esponneva l'attore che nell'edizione del 7 marzo 1992 del quotidiano « La Repubblica » a pagina 13 era pubblicato a firma del Bianchin un articolo dal titolo « *Il Doge delle opere pubbliche* » riferito all'allora Ministro dei Trasporti Carlo Bernini, nel quale si leggeva, tra l'altro, « ... Bernini era sospettato di aver favorito l'imprenditore Nane Boassa Chinellato, che gli aveva messo a disposizione la villa per "incontri galanti" ... e l'aereo personale... »; il 14 marzo 1992 si era querelato nei confronti del Bianchin e del direttore responsabile del quotidiano, lamentando non tanto la

\* La decisione in epigrafe si propone di applicare parametri che consentano di pervenire ad una liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa « *che non sia di impronta di tipo puramente equitativo* ». Il coefficiente di base è desunto da una porzione del prezzo che ogni lettore è disposto a pagare per procurarsi l'informazione, tenuto conto che verosimilmente ogni copia venduta possa essere letta da 4 persone; ulteriori correttivi vengono individuati nella maggiore o minore gravità dell'offesa. Sul tema specifico della quantificazione del danno da lesione della personalità, in una rappresentazione schematica

dei criteri adottati nella casistica giurisprudenziale, si vedano le ricerche analitiche pubblicate su questa *Rivista*: V. ZENO-ZENCOVICH-A. SCARSELLI, *Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma*, 1995, 701; Id., *Analisi di 200 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (1994-1997)*, 1998, 823, V. ZENO-ZENCOVICH-R. BITETTI, *Analisi di 286 sentenze sulla lesione della reputazione rese dal Tribunale di Roma (1997-2000)*. In generale, per una più completa analisi della tematica si veda V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, Cedam, 1990.

pubblicazione di notizie relative ai suoi rapporti con il Bernini e con il suo segretario dell'epoca, quanto per l'uso affatto gratuito dell'epiteto « boassa », senza che vi fosse alcuna necessità, né avendo alcun soprannome; tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Bianchin e lo Scalfari, rispettivamente, per i reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo al fine di impedire la lesione della sua reputazione, con sentenza del 3 novembre 1994 entrambi gli imputati erano stati ritenuti colpevoli dei reati ascritti, condannando il Bianchin alla pena della multa di Lire 1.200.000 e lo Scalfari a quella di Lire 800.000 ed ordinando la pubblicazione della sentenza, per estratto ed una volta, sui quotidiani La Repubblica, La Nuova Venezia ed il Gazzettino; gli imputati, inoltre, erano condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede; con sentenza del 6 febbraio 1996 la Corte d'Appello di Roma rigettava gli appelli proposti, confermando la sentenza di primo grado; con sentenza del 30 gennaio 1997 La Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, prescrivendo sui fatti in contestazione tanto l'accertamento in merito all'effettiva utilizzazione con riferimento al Chinellato dell'attributo « boassa » e la correlativa necessità dell'impiego del soprannome per l'identificazione del soggetto nell'ambito dell'articolo di stampa in cronaca locale, quanto la verifica sul piano linguistico del persistente carattere spregiativo del termine; con sentenza del 25 ottobre 1999 la Corte d'Appello di Roma pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando i capi e le disposizioni concernenti gli interessi civili; l'offensività dell'epiteto in questione era stata inoltre accertata in altro procedimento penale, nel quale si era costituito parte civile, poi definito dal Tribunale di Padova con sentenza del 3 luglio 1987.

Lamentava l'attore che l'impiego dell'epiteto era lesivo della sua reputazione, perché in contrasto con il principio della continenza alla base del diritto di cronaca, risolvendosi in un giudizio gratuitamente offensivo senza che a supporto dello stesso vi fosse un effettivo interesse sociale alla propalazione del dato, tanto più che nell'ambito dell'articolo in questione era stato già identificato con il proprio nome.

Si costituivano con comparsa del 10 dicembre 2002 il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. ed Eugenio Scalfari, posto che, si assumeva, non constava l'avvenuta notifica al Bianchin dell'atto di citazione, eccedendo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia in favore di quello di Roma, nel cui circondario il primo aveva la propria sede (nella specie, via Po 12, Roma) ed il secondo la residenza.

Del pari la competenza del Tribunale di Roma doveva essere affermata in base ai fori facoltativi *ex art. 20 c.p.c.* Infatti, dovendo farsi riferimento al luogo di insorgenza della pretesa risarcitoria, occorre guardare al luogo di pubblicazione e di prima diffusione dello stampato, dove avviene il distacco e la percepibilità da parte di terzi di quanto pubblicato (nella specie, Roma). Anche con riferimento al *forum destinatae solutionis*, trattandosi di debito di valore, come tale illiquido, l'obbligazione pretesa doveva essere adempiuta in Roma ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c. Anche l'eventuale instaurazione del contraddittorio nei confronti del Bianchin, al cospetto di cause scindibili dato il differente titolo di responsabilità, non avrebbe permesso di radicare il giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, poiché la connessione non sarebbe valsa a determinare lo spostamento della competenza per territorio. Né la deroga alla compe-

tenza poteva essere basata sull'art. 33 c.p.c., trattandosi (quella proposta avverso il Bianchin) di domanda svolta nei confronti di un convenuto fittizio, poiché delle obbligazioni derivanti da diffamazione a mezzo stampa rispondono di norma gli editori muniti di una maggiore e diversa capacità patrimoniale.

Il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, per essere ampiamente decorso il termine quinquennale, a nulla rilevando l'instaurazione del procedimento penale, conclusosi nel 1999, al quale era rimasta totalmente estranea.

Nel merito i convenuti precisavano che l'ambito della riferita diffamazione doveva essere determinato solo con riferimento all'impiego del termine « boassa », poiché così circoscritto l'oggetto d'indagine in sede penale, dove si era dato atto che la parte civile non si era doluta delle altre espressioni usate nei suoi confronti, anzi le circostanze della messa a disposizione della villa e dell'aereo personale erano state ammesse dal Chinellato.

Deducevano i convenuti che l'espressione « *Nane Boassa* » non aveva alcun carattere diffamatorio, poiché il cronista si era limitato ad evocare l'attore con il soprannome, con il quale era conosciuto ed identificato da molti anni a Venezia, come peraltro confermato dalla stessa difesa del Chinellato con la produzione della sentenza del Tribunale di Padova. Infatti, poiché all'epoca 268 persone avevano il cognome Chinellato e 10 il prenome Giovanni, con l'uso dell'espressione in questione il cronista aveva voluto identificare con certezza l'odierno attore, al fine di non coinvolgere eventuali terzi, non senza considerare che nel veneziano, con riferimento a cognomi diffusi, i soprannomi era entrati nell'uso comune al punto da essere inclusi negli elenchi telefonici.

Aggiungevano i convenuti che nell'uso comune il termine « Boassa », che derivava da quello originario di « Boazza », indicante lo sterco di bue, mucca e simili animali, serviva ad indicare una persona con « faccia larga e piatta » o un individuo superbo e borioso. Ancora, lo stesso dizionario del dialetto veneziano valorizzato dal Tribunale penale di Roma accreditava, ma solo con riferimento al termine « Boazza », il significato di persona male educata, che non ha creanza. In altri termini, il sostantivo *boassa*, nel linguaggio parlato, indicava una persona di origini contadine, dai modi semplici e talora rozzi, poco incline a parlare forbito e alle maniere raffinate. Immagine, quest'ultima, confermata da quanti avevano conosciuto l'attore per ragioni di lavoro.

Da tanto discendeva che nessuna lesione della reputazione poteva essere derivata dall'articolo, poiché proprio nell'ambiente sociale e lavorativo del Chinellato il soprannome era stato coniato, tanto più che a distanza di dieci anni dalla pubblicazione nessuna prova del danno sofferto era stata resa, come peraltro evidenziato nel febbraio del 1996 dalla Corte d'Appello di Roma nel rigetto della provvisoria richiesta ed ancora nel 1998 il Chinellato si era limitato a formulare una richiesta generica di invito al risarcimento dei danni. Danno, quest'ultimo, al cui onere della prova l'attore non avrebbe potuto sottrarsi con l'impiego della esistenza *in re ipsa*.

Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di prima comparizione, previa dichiarazione di contumacia del Bianchin, erano concessi i termini per il deposito di memorie ai fini di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c.

Alla prima udienza di trattazione si costituiva il Bianchin, il quale eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia e, quanto al merito, richiamava le difese svolte dagli altri convenuti. Revocata la dichiarazione di contumacia del Bianchin, erano concessi i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, comma 5, c.p.c. A seguito di istruttoria documentale, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate all'udienza del 3 giugno 2005, previa concessione dei termini per il deposito degli atti *ex art.* 190 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. L'eccezione di incompetenza per territorio deve essere disattesa.

Non v'è dubbio che secondo gli artt. 18 e 19 c.p.c. la competenza per territorio nei confronti dello Scalfari e del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. spetterebbe al Tribunale di Roma. Sennonché, in base all'art. 33 c.p.c. «Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo» (cfr. Cass., sez. I, 11 gennaio 2001, n. 313, secondo cui lo spostamento della competenza per territorio vale solo rispetto al foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche).

L'odierna controversia è stata promossa dal Chinellato all'esito del procedimento penale conclusosi con la sentenza resa il 25 ottobre 1999 dalla Corte d'Appello di Roma, con la quale, come già riferito dalle parti, è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti del Bianchin e dello Scalfari per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti, revocando le sanzioni accessorie a suo tempo irrogate e la condanna alla riparazione pecuniaria *ex art.* 12 L. 47/48, ma confermando i capi e le disposizioni concernenti gli interessi civili.

In questa sede, pertanto, l'attore ha evocato dinanzi all'intestato Tribunale gli autori del reato e l'editore ai sensi dell'art. 11 L. 47/48, in quanto civilmente responsabile in solido con i primi. Da tanto deriva che le domande proposte nei confronti dei convenuti sono di tutta evidenza connesse quanto al titolo e questo fonda una situazione di cumulo soggettivo *ex art.* 33 c.p.c., consentendo di radicare la competenza per territorio del Tribunale di Venezia, poiché in questo circondario ha la residenza il Bianchin, anche nei confronti dell'editore responsabile civile in solido e dello stesso Scalfari, a suo tempo imputato del reato di omesso controllo sul contenuto del giornale da lui diretto (cfr. Cass. [ord.] 21 giugno 2004, n. 11560 a proposito della unicità del fatto dannoso anche in presenza di pubblicazione di notizie lesive della reputazione effettuate da diversi organi d'informazione).

In questo contesto, è da escludere che il Bianchin possa considerarsi alla stregua di un convenuto fittizio, posto che si tratta di un soggetto nei confronti del quale è intervenuta per i fatti in esame una sentenza di condanna generica ai sensi dell'art. 539 c.p.p., sì che, oltre all'editore responsabile civile in solido, l'attore era pienamente legittimato a coltivare la fase di liquidazione del danno già reclamato in sede penale nei confronti di tutti i soggetti responsabili in solido.

2. Anche l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria sollevata dal Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. deve essere disattesa. Al ri-

guardo, tuttavia, mette conto precisare che essendo al cospetto di una eccezione in senso stretto, occorre prendere in esame l'allegazione fatta dalla parte.

Il convenuto ha fatto leva sullo spirare del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per le azioni di danni da fatto illecito, rilevando che, non esistendo alcun atto interruttivo della prescrizione, il termine in questione è spirato l'8 marzo 1997.

In realtà, per essere stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non trova applicazione il secondo inciso dell'art. 2947, comma 3, c.c., riguardante per l'appunto l'ipotesi dell'estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, ma la prima parte della disposizione da ultima indicata, sì che il termine di prescrizione, che è quello ex art. 157 c.p. e decorrente dal momento della consumazione del reato, una volta spirato finisce per travolgere qualsiasi pretesa risarcitoria, posto che il presupposto per l'applicazione del termine di prescrizione del reato si giustifica in considerazione della maggiore durata di quello previsto in campo extracontrattuale.

Sta di fatto che l'intervenuta costituzione di parte civile spiega efficacia interruttiva permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza resa in sede penale (cfr. Cass., sez. III, 4 dicembre 2002, n. 17195; Cass., sez. III, 19 novembre 2001, n. 14450; 9 aprile 2001, n. 5256) anche nei confronti dei debitori in solido ai sensi dell'art. 1310 c.c. (cfr. Cass. 6 dicembre 2000, n. 15511). Una volta divenuta irrevocabile la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma il 25 ottobre 1999, è cominciato a decorrere nuovamente il ridetto termine di prescrizione (cfr. Cass. 11450/2001), sì che l'odierno giudizio è stato tempestivamente instaurato, mentre pacificamente nei confronti dei convenuti vale il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. (in realtà estensibile anche nei confronti del responsabile in solido, rimasto estraneo al giudizio penale secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai risalente, ma non pienamente convivente, cfr. Cass. 13 dicembre 1993, n. 12253; 19 giugno 1991, n. 6945. Trib. Palermo, 26 novembre 1988).

3. Passando al merito della presente vicenda occorre rilevare in primo luogo che, per quanto sia intervenuta sentenza di n.d.p. per prescrizione dei reati ascritti al Bianchin ed allo Scalfari, nondimeno in sede penale è stata pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, sì che, una volta cristallizzata la situazione sul piano della lesione della reputazione del Chinellato, quest'oggi non v'è spazio alcuno per riesaminare il fondo delle questioni trattate se non al fine della liquidazione. Di qui l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta ancora in sede di precisazione delle conclusioni da parte dei convenuti. Questo vale non solo nei confronti del Bianchin e dello Scalfari, ma anche nei confronti dell'editore.

Invero, in questa sede non rileva un preteso effetto di giudicato della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione sulla base della comunanza dei fatti tra illecito penale ed illecito civile, quanto, piuttosto, l'accertamento sotto il profilo civilistico dell'avvenuta commissione di un fatto di reato, ancorché prescritto, e la conseguente condanna generica al risarcimento del danno. Pronuncia, quest'ultima, che ha natura di sentenza di condanna vera e propria, in quanto basata sulla cognizione piena, ancorché inidonea a costituire titolo esecutivo.

Il presupposto applicativo dell'art. 11 L. 47/48, ossia della responsabilità civile solidale dell'editore (o del proprietario della testata), è l'esistenza di un fatto di reato in capo ai soggetti, del cui operato è chiamato a rispondere. È stato osservato da un'autorevole dottrina che se non esistesse la norma speciale dell'art. 11, l'unico referente normativo sarebbe dato dalla disciplina codicistica in tema di responsabilità civile ex art. 2049 c.c. per fatto degli ausiliari. Infatti, entrambe le norme sono governate dalla stessa *ratio*: nel caso di un illecito e di un danno riconducibili ad attività organizzate, specialmente se in forma d'impresa, alla responsabilità dell'operatore, che ha posto in essere la condotta generatrice del danno, si affianca quella del soggetto, cui fa capo l'organizzazione imprenditoriale da dove si è generata l'esternalità.

È questa la *ratio* alla base dell'art. 11 della legge sulla stampa, che chiama a rispondere insieme al giornalista ed al direttore responsabile ex art. 2 s.l. l'editore e lo stesso proprietario della testata. Come è stato rilevato, si tratta allora della stessa *ratio* alla base dell'art. 2049 c.c., che delinea una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro-imprenditore per gli illeciti commessi dai dipendenti dell'impresa.

In altri termini, perché possa essere affermata la responsabilità civile dell'editore ai sensi dell'art. 11 L. 47/48 è sufficiente che si sia al cospetto di un fatto di reato commesso con il mezzo della stampa, tanto più che l'accertamento del fatto di reato, nell'ambito della valutazione incidentale in sede civile, deve essere fatta in astratto e non in concreto. Come già detto, tuttavia, per effetto della sentenza di condanna generica nel caso di specie un tale accertamento è già intervenuto in sede penale e tanto basta per poter ritenere pienamente sussistente anche la responsabilità dell'editore.

4. L'attore si duole in relazione all'avvenuta identificazione nell'articolo del 7 marzo 1992 come « *Nane Boassa* ». Che tale sia il *thema decidendum* lo si ricava agevolmente dall'atto di citazione, laddove si richiama la querela del 14 marzo 1992, precisando che in questa ci si doveva non tanto per la pubblicazione di notizie relative a rapporti con tale Spigariol (all'epoca segretario del Ministro Bernini) e con lo stesso On. Bernini, quanto con riferimento all'epiteto « *Boassa* » senza che vi fosse alcuna necessità sul piano dell'informazione data al pubblico.

A fronte della ritenuta lesione della reputazione il Chinellato reclama quest'oggi il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali.

Sicuramente è da escludere l'esistenza di alcun danno patrimoniale, perché nessuna allegazione è stata svolta, dovendo quest'ultimo essere apprezzato nelle notorie categorie del danno emergente e del lucro cessante in nesso di causalità (giuridica) con il fatto illecito.

Del pari in difetto di una più specifica allegazione, deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio di natura biologica, ossia di una lesione dell'integrità psico-fisica dell'individuo atta ad incidere sulle attività realizzatrici della persona a carattere reddituale. D'altro canto, a partire da Corte cost. 164/1986 (meglio nota come sentenza dell'Andro), per poi giungere ai nostri giorni con le pronunce sul « nuovo danno non patrimoniale » (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. 4 novembre 2003, 16525; Cass., sez. IV, 25 novembre 2003, Min. economia e fin. c. Barilla; 20 febbraio 2004, n. 3399), il danno biologico è quello suscettibile

di accertamento medico-legale e trova il suo aggancio nel diritto alla salute tutelato in via precettiva dall'art. 32 cost. Sennonché, di una siffatta allegazione, in termini di effettiva compromissione della sfera psico-fisica dell'attore, non v'è traccia.

Per converso, l'argomentazione dell'attore, proprio perché imperniata sulla prospettazione di un fatto di reato, porta in esponente quale bene-interesse protetto l'onore e la reputazione e, quindi, in questa sede è possibile occuparsi solo del c.d. danno non patrimoniale (morale soggettivo) derivante dalla lesione di un bene costituzionalmente tutelato: l'integrità morale della vittima nella duplice dimensione interna (decoro, autostima) ed esterna (reputazione). In presenza di un siffatto pregiudizio, considerato che a essere leso è il « patrimonio » morale dell'individuo, non solo nella percezione interna, ma anche nella dimensione critica connessa all'ambiente sociale di appartenenza, il danno deve ancora oggi ritenersi *in re ipsa*.

A meno di non voler riaccreditare una concezione fattuale dell'onore, sì che la lesione è meno intensa se l'offesa è diretta ad una persona dalla reputazione compromessa (il discorso ovviamente prescinde dallo specifico dell'attore), dovendosi invece propendere verso una concezione normativa, da cui deriva un diritto soggettivo assoluto spettante ad ogni individuo (si pensi all'art. 2 della costituzione, all'art. 12 della CEDU, all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; all'art. II-1 della costituzione europea; all'art. 2 D.Lgs. 196/2003 a proposito della tutela della dignità umana), al cospetto di fatto lesivo dell'onore e della reputazione di un individuo il danno non patrimoniale, o meglio quello che un tempo era definito come morale soggettivo da reato, deve ancora oggi ritenersi *in re ipsa*.

Quand'anche il Chinellato fosse stato conosciuto con il ridetto soprannome, questo non avrebbe giustificato l'impiego del termine dialettale, non avendo quest'ultimo alcuna efficacia identificativa, posto che l'articolo conteneva altri e più pregnanti elementi in grado di escludere che si trattasse di uno dei tanti Giovanni Chinellato (non potendosi ritenere che tutti avessero una villa ed un aereo personale da mettere a disposizione di un ministro della Repubblica italiana), ma così facendo si è esposto al ludibrio l'attore anche all'infuori della ristretta cerchia dei suoi conoscenti.

I precedenti invocati dai convenuti non paiono pertinenti. Infatti, Cass. 4991/1996 riguardava l'annosa questione della intrasmissibilità del danno biologico in caso di morte immediata della vittima primaria (e così pure la ben nota sentenza Mengoni Corte cost. 372/1994 in tema di danno non patrimoniale subito dai congiunti della vittima primaria rimasta uccisa in un sinistro stradale), mentre per Cass. 6507/2001 « qualora il fatto illegittimo abbia dato luogo a una lesione della reputazione personale, la quale va valutata *in abstracto*, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (amor proprio), una volta provata detta lesione, il danno è *in re ipsa*, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore della persona umana... ». Per converso, intervenuta, anche mediante il ricorso a presunzioni, la prova della lesione della reputazione professionale, « occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al la-

voratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca d'oggetto». (sempre Cass. 6507/2001)

Nondimeno l'(autorevole)annotatore di Cass. 7713/2000, citato dai convenuti, nel commentare la prima sentenza sul danno esistenziale pronunciata dalla Corte di legittimità, pone l'accento sulla verifica in concreto del pregiudizio di tipo esistenziale onde evitare il pericolo di *overdeterrence*, ma è evidente che quando si parla di danno esistenziale, o di pregiudizio alle attività realizzatrici della persona umana (secondo l'accezione cara ai conseguenzialisti italiani), si ragiona di ben altra cosa rispetto all'odierno oggetto del contendere.

5. Al fine di pervenire alla quantificazione del pregiudizio lamentato sulla base di un criterio improntato ad una maggiore oggettività, in data 26 aprile 2004 si era chiesta ai convenuti la produzione in giudizio dell'edizione del quotidiano « La Repubblica » dell'8 marzo 1992, potendo da questa ricavarsi, sia pur in via presuntiva, il numero dei possibili « contatti » generati sulla base della tiratura dell'edizione del giorno precedente, dove apparve l'articolo del Bianchin.

Con nota del 29 luglio 2004 i convenuti producevano, tuttavia, una dichiarazione proveniente dal procuratore speciale dell'editore oggi convenuto, nella quale si attestava l'indisponibilità della richiesta edizione. Indisponibilità poi confermata nella nota del 13 settembre 2004 allegata alla nota autorizzata del 28 settembre 2004.

Sempre con dichiarazione del 29 luglio 2004 a firma del ridetto procuratore speciale, si attestava che nel mese di marzo del 1992 le copie vendute nelle giornate del sabato era di 580.778, mentre la media del venduto annuo nella provincia di Venezia era di 12.012 copie.

Sulla base di tali elementi e facendo tesoro di una lunga pratica giurisprudenziale nello specifico settore della diffamazione a mezzo stampa, inaugurata da Trib. Roma 27 marzo 1984, è possibile far riferimento alla rilevanza del discredito, alla posizione del soggetto leso e, soprattutto, al numero di possibili lettori attinti dalla notizia, salvo poi far riferimento ad un valore base da moltiplicare per il numero di questi.

Già verso la metà degli anni '90 alcuni studiosi avevano rappresentato in forma sinottica le linee di tendenza del tribunale capitolino, traendo da questa possibili indicazioni in merito alla possibilità di stabilire un rapporto tra ammontare del risarcimento corrisposto in relazione al numero di lettori (l'indagine è stata poi ripresa sul finire degli anni '90. Entrambe le analisi si leggono in *Dir. Informazione ed informatica*, 1995, 701 ss.; 1998, 823 ss.) Si trattava tuttavia di una ricostruzione *ex post*, che però dava atto delle somme liquidate sulla base dei criteri individuati dalle corti.

In un'ottica di rischio di impresa è possibile ribaltare l'impostazione, sì che dal valore base costruito secondo i consueti parametri è possibile pervenire ad una liquidazione che non sia di impronta di tipo puramente equitativo. In altri termini, poiché ogni lettore è disposto a pagare un prezzo per procurarsi un'informazione, appare logico muovere da una porzione di tale prezzo per procedere alla riallocazione dell'esternalità prodotta.

Ritenuto che appare verosimile che ogni copia di giornale venduta possa essere stata letta da 4 persone (cfr. Trib. Venezia 31 gennaio

2005), considerata la particolarità dell'argomento trattato e, soprattutto, l'epoca (nella specie, si parlava di opere pubbliche nel periodo iniziale di quella che è ricordata come « Tangentopoli »), è possibile prendere come riferimento il dato del venduto a carattere nazionale da circoscrivere, tuttavia, all'area comprendente il Triveneto, non potendo ritenersi che l'ambito di estensione della lesione in esame possa aver travalicato il confine indicato.

È possibile, quindi, ipotizzare che il numero di lettori attinti dalla notizia sia stato di 348.466,8 [media nazionale del 1992-580.778; 87.116,7 (media riferibile alle copie vendute assumendo una distribuzione omogenea; il dato è ipotetico, ma è l'unico al momento praticabile). 4) Assumendo un valore base pari ad € 0,05 (tale valore tiene conto del prezzo dell'epoca dei quotidiani in Italia e della non grave intensità dell'offesa, avvicinandosi a quanto liquidato per una vicenda in parte simile da Trib. Roma 14 aprile 1995, in *Dir. Informazione e informatica*, 1998, 843) si perviene al seguente risultato: € 17.423,34 (€ 0,05-348.466,8) ai valori dell'epoca. Su tale importo, inoltre, sarà dovuta la rivalutazione dal 7 marzo 1992 fino alla presente sentenza e poi gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.

Osserva il giudicante come la liquidazione del danno non patrimoniale ai valori dell'epoca, insieme all'integrale rivalutazione, sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore.

Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell'ambito dei debiti valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28 novembre 1995, n. 12304; sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; 20 giugno 1990, n. 6209).

Sta di fatto che negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 22 ottobre 2004, n. 2059; 25 agosto 2003, n. 12452).

La domanda proposta, pertanto, deve essere accolta e, per l'effetto, Bianchin Roberto, Eugenio Scalfari e la Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., devono essere condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Chinellato Giovanni della somma di € 17.423,34, oltre la rivalutazione dal 7 marzo 1992 fino alla presente sentenza e gli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in relazione a quanto riconosciuto, seguono la soccombenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna Bianchin Roberto, Eugenio Scalfari e la Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in solido, a titolo di risarcimento danni, in favore di Chinellato Giovanni della somma di € 17.423,34, oltre la rivalutazione dal 7 marzo 1992 fino alla presente sentenza e gli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo;

2) condanna i convenuti alla rifusione solidale in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.841,07, di cui € 665,14 per spese, € 1.675,93 per diritti ed € 3.500 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;

3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.